

Dati informativi concernenti la legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 16 agosto 2023, n. 24/DDL;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 settembre 2023, dove ha acquisito il n. 232 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 30 novembre 2023;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatrice la consigliera Vanessa Camani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 dicembre 2023, n. 32.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, prevede che tra gli strumenti di programmazione delle Regioni rientrino:

- il disegno di legge di stabilità regionale;
- il disegno di legge di bilancio;
- gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Precisa poi che con i suddetti collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER).

PROGETTO DI LEGGE N. 230 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2024”

Il testo iniziale del provvedimento, deliberato dalla Giunta regionale (disegno di legge n. 22 del 16/8/2023), contempla due articoli - oltre a quello relativo all'entrata in vigore - finalizzati ad innovare l'ordinamento regionale con disposizioni aventi riflessi sul bilancio regionale per attuare il DEFER 2024-2026.

Tramite l'articolo 1 si intende adeguare la rete di bonifica del nodo idraulico di Bovolenta, in territorio padovano; a tal fine la Giunta regionale viene autorizzata a concedere un contributo straordinario di complessivi 750.000 euro nel triennio 2024-2026 al Consorzio di bonifica Bacchiglione di Padova al fine di realizzare il progetto “Intervento di adeguamento della rete di bonifica del nodo idraulico di Bovolenta”. I lavori idraulici realizzati dal suddetto Consorzio si accompagneranno alla realizzazione delle opere stradali da parte del Comune di Bovolenta.

L'intervento si colloca nell'ambito della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, del DEFER 2024-2026.

L'articolo 2 intende garantire l'attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi terapeutico-riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e delle rispettive famiglie. A tal fine la Regione partecipa, attraverso un finanziamento aggiuntivo per livelli di assistenza, alla copertura della tariffa giornaliera dei trattamenti residenziali socio-riabilitativi ai pazienti inseriti nelle Comunità Alloggio Estensive e di Base e nei Gruppi Appartamento Protetti della salute mentale.

Nel corso della seduta di Prima Commissione del 30 novembre 2023 è stato illustrato, esaminato ed approvato un emendamento sostitutivo di tale articolo, depositato dalla Giunta regionale, che prevede che la quota di compartecipazione sociale per i suddetti trattamenti sia stabilita nella misura del 40% della tariffa giornaliera; la quota sanitaria è fissata nella misura del 60%.

L'intervento, che comporta oneri correnti per 7,33 milioni di euro (abbr. d'ora innanzi in milioni) per ogni esercizio del triennio 2024-2026, rientra nell'ambito della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA” in considerazione del fatto che fra gli obiettivi strategici del DEFER 2024-2026 vi è il “rafforzamento degli interventi di mitigazione del rischio con più prevenzione sanitaria”.

Nella suddetta seduta sono stati inoltre illustrati, esaminati ed approvati quattro emendamenti, parimenti depositati dalla Giunta regionale, aggiuntivi di articoli:

- attraverso il primo viene garantito un adeguato finanziamento, pari ad 800.000 euro nel 2024, per la redazione di studi, iniziative ed attività promozionali per lo sviluppo del marketing pubblico territoriale, materiale ed immateriale, quale strumento di valorizzazione e promozione delle identità del territorio regionale, del suo sistema produttivo e delle eccellenze, delle sue produzioni e della sua attrattività per l'insediamento di attività e lo svolgimento di iniziative ed eventi;
- mediante il secondo articolo vengono apportate modifiche all'articolo 55 bis della legge regionale n. 40 del 1989, che disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle risorse idrotermominerali costituite da acque minerali per imbottigliamento ed acque termali ad uso curativo.

Tale articolo 55 bis, riguardante le risorse geotermiche, venne introdotto nel testo della l.r. 40/1989 dall'articolo 52 della l.r. 37/1997, al fine di recepire le indicazioni in materia della legge n. 896/1986 e per tutelare l'attività termale del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE). Successivamente con legge regionale n. 21/2007 l'articolo è stato integrato per ulteriore tutela del termalismo del BIOCE, vietando il rilascio di concessioni geotermiche entro la distanza di 10 km dallo stesso.

L'articolo, inoltre, pone in capo al Presidente della Giunta regionale il rilascio dei permessi di ricerca geotermici e delle concessioni geotermiche e al Dirigente dell'attuale Direzione Difesa del Suolo e della Costa il rilascio delle concessioni per le piccole utilizzazioni locali.

In applicazione delle disposizioni di riordino e semplificazione normativa, con legge regionale 29/2021 la legge regionale 40/1989 è stata adeguata, per quanto concerne le acque termali e minerali, ponendo in capo alla struttura regionale competente le funzioni di ordinaria amministrazione che la legge stabiliva originariamente in capo alla Giunta regionale e al Presidente. Ciò nell'ottica dello snellimento, della riduzione degli adempimenti e del contenimento dei costi a carico delle imprese.

Detta semplificazione ha escluso l'articolo 55 bis, non trattando espressamente di acque minerali e termali, ma di risorse geotermiche.

La norma che viene ora introdotta nel testo del Collegato 2024 estende dunque tale riordino e semplificazione anche a tale articolo, recependo le modifiche normative nazionali nel frattempo occorse con D.lgs. n. 22/2010, trasferendo le competenze dal Presidente della Giunta alle strutture regionali competenti.

Si aggiunga che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1555/2022, ha ravvisato la necessità di individuare le prime misure necessarie a ripristinare e aggiornare la rete di monitoraggio quantitativo e qualitativo della risorsa termale del BIOCE, implementandola con punti di misura funzionali all'acquisizione sistematica di dati finalizzati al monitoraggio ambientale.

Ripristinare la rete di monitoraggio del BIOCE risulta quindi indispensabile al fine di salvaguardare il giacimento termale, valutare l'effettiva potenzialità dell'acquifero e individuare le eventuali modalità per un razionale utilizzo energetico della risorsa.

L'acquifero termale euganeo, infatti, oltre a rappresentare una notevole risorsa per gli stabilimenti che svolgono attività terapeutiche, è sede di una risorsa energetica di notevole valenza costituita da falde acquifere con le più alte temperature presenti nel territorio regionale poste a profondità economicamente accessibili.

Considerata la contingente situazione economica di aumento del costo delle materie prime e delle fonti energetiche, tenuto conto altresì dell'esigenza di sviluppare un approvvigionamento energetico ambientalmente sostenibile per Enti pubblici, attività economiche e privati cittadini, la risorsa geotermica presente nell'area euganea assume un ruolo strategico meritevole di valorizzazione e sviluppo, in sintonia con le attività termali presenti.

Si rende perciò necessario e urgente individuare le risorse per riattivare la rete di misure piezometriche nel bacino termale euganeo, integrando la rete di monitoraggio con punti di prelievo finalizzati alla ricerca e sperimentazione dell'utilizzo geotermico entro la fascia di 10 km dal perimetro del BIOCE. Questa attività è funzionale a definire la significatività degli effetti indotti dallo sfruttamento nonché a definire le misure di regolazione per l'utilizzo plurimo della risorsa.

Nell'ambito delle attività condotte a seguito della richiamata deliberazione n. 1555/2022, la Gestione Unica del BIOCE con il supporto dell'Università di Padova-Dipartimento di Geoscienze ha proposto nel mese di maggio 2023 un progetto per il ripristino e aggiornamento della rete di monitoraggio che richiede un impegno di risorse quantificato in complessivi 230.000 euro nel triennio 2024-2026.

Le tematiche energetiche hanno recentemente assunto un rilievo di urgenza e, per tale ragione, occorre intervenire con celerità almeno in una prima fase di modifica dell'articolo in questione, in attesa di una norma organica regionale in materia di geotermia.

Si tratta quindi di consentire intanto la possibilità di utilizzo della risorsa geotermica per la realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione nella fascia di 10 km dal BIOCE, attivando contestualmente un monitoraggio organico delle falde funzionale alla contestuale tutela della risorsa idrotermominerale.

- mediante il terzo articolo la Giunta regionale viene autorizzata a concedere un contributo straordinario massimo di complessivi euro 875.000 nel triennio 2024-2026 al Comune di Occhiobello per fronteggiare i maggiori costi relativi all'intervento di costruzione della bretella di collegamento tra la Strada Statale n. 16 "Adriatica" e la Strada Regionale n. 6 "Eridania Occidentale". Ai fini della realizzazione dell'opera - compresa all'interno dell'area di priorità del Piano Triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria 2002-2004 - del costo originariamente previsto in euro 11.537.000, Regione del Veneto, Provincia di Rovigo, Comune di Occhiobello e Veneto Strade S.p.a. hanno sottoscritto un Accordo di Programma, ratificato con D.G.R. n. 4137/2005, in base al quale si è convenuto che:

- la Regione Veneto avrebbe concorso alla realizzazione dell'intervento con un contributo di euro 7.922.000, pari al 67,45% sul costo complessivo;
- il Comune di Occhiobello avrebbe cofinanziato l'intervento per la somma rimanente, provvedendo altresì all'esecuzione dei lavori;

- Veneto Strade S.p.a. avrebbe provveduto alla gestione dell'intervento al termine dei lavori, provvedendo a consegnare il tratto sotteso da variante, costituito dall'attuale S.R. 6 "Eridania", al Comune di Occhiobello.

I lavori, consegnati in data 16/11/2009, hanno subito alcuni ritardi e sospensioni, che hanno comportato un allungamento dei tempi.

Nell'ambito della composizione delle riserve tra Comune (Stazione Appaltante) e ditta appaltatrice è scaturito un accordo bonario con l'appaltatore dell'importo di circa 1,3 milioni di euro, per il quale il Comune ha chiesto alla Regione la copertura dei maggiori costi, nella percentuale di cui all'Accordo di Programma soprarichiamato, pari cioè al 67,45% del maggiore importo e consistente pertanto in 874.431,78 euro.

Tramite l'articolo in questione viene dunque coperta quota parte di tali maggiori costi, nella percentuale concordata e attualmente in capo alla sola Amministrazione comunale, trattandosi della realizzazione di una viabilità di competenza regionale, insistente su demanio regionale ed in gestione a Veneto Strade Spa.

- il quarto articolo, infine, autorizza la Giunta regionale a concedere al Consorzio di bonifica Delta del Po, nell'esercizio 2024, un contributo straordinario di 80.000 euro per la progettazione della barriera anti intrusione del cuneo salino lungo il fiume Po, da ubicarsi alla foce del Po di Pila.

Tale contributo, unito allo sforzo con risorse proprie, consente al Consorzio di cofinanziare la progettazione di fattibilità tecnico-economica di un'opera decisiva per contrastare gli effetti del cambiamento climatico in un'area vasta e di rilevante pregio del territorio regionale.

PROGETTO DI LEGGE N. 231 "LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2024"

Esso è adottato, ai sensi del punto 7 del richiamato Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, correlatamente alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, in corrispondenza dell'annuale approvazione della legge di bilancio.

Contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare esclusivamente effetti finanziari con decorrenza dal primo anno del triennio.

Trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Per l'esercizio 2024 il testo - deliberato dalla Giunta regionale lo scorso 16 agosto (disegno di legge n. 23) - contempla un solo articolo (oltre a quello sull'entrata in vigore) che, come di consueto, autorizza il rifinanziamento nel triennio delle spese relative ad interventi previsti da specifiche leggi regionali (escluse quelle obbligatorie e continuative), i cui riferimenti sono contenuti nell'Allegato 1 del pdl (che, in esito agli emendamenti di cui sopra, approvati dalla Prima Commissione nella seduta del 30/11/2023, è stato adeguato); l'Allegato 2, inoltre, rimodula per ciascun anno del triennio 2024-2026 gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale.

PROGETTO DI LEGGE N. 232 "BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026"

Tale provvedimento, di previsione e programmazione finanziaria a breve e medio termine, si sostanzia negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per il triennio e in numerosi allegati.

Tra questi, l'Allegato 1 "Nota integrativa" ha contenuti di indubbio interesse al fine di comprendere appieno la portata del provvedimento.

Dalla Nota - alla quale si rinvia per gli approfondimenti ritenuti necessari - si apprende appunto che le previsioni di ciascun programma di spesa del bilancio di previsione 2024-2026 sono state elaborate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria e rappresentano le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Tali previsioni sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel DEFRA, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Per le spese previste dal pdl 232 (che ricomprendono quelle scaturenti dai pdl 230 e 231) risulta garantita la copertura finanziaria, nel rispetto del principio di unità del bilancio nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del medesimo, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs.118/2011.

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione, escludendo quantificazioni basate sul criterio della spesa storica incrementale.

Per quanto concerne, in particolare, le spese obbligatorie, l'Allegato n. 13 del pdl riporta tutti i capitoli di spesa (con l'indicazione di Missioni e Programmi cui afferiscono) relativi alle medesime.

Sul fronte della spesa autonoma, un'apposita tabella contenuta nella richiamata Nota integrativa consente di verificare, per ogni esercizio del triennio 2024-2026 e con riferimento a ciascuna Missione del bilancio di previsione, le leggi regionali di spesa che vengono rifinanziate.

Relativamente agli stanziamenti relativi ai principali accantonamenti per le spese potenziali, si citano:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): in fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione dev'essere effettuato un apposito accantonamento a tale Fondo, suddiviso in "parte corrente" e "parte capitale". Esso è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento degli accertamenti-incassi degli ultimi 5 anni. Nel rimandare alla Nota integrativa, oltre che ai prospetti di cui all'Allegato n. 12 del pdl, per la composizione dettagliata, si precisa che l'accantonamento al FCDE nel triennio ammonta a 264,7 milioni nel 2024, a 231,3 milioni nel 2025 e a 214,6 milioni nel 2026 (pressochè interamente di parte corrente);

- fondo rischi spese legali: ai sensi del ricordato principio contabile la Regione, in relazione ai contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all'esito del giudizio, accantona, in appositi fondi, uno di parte corrente ed uno di parte capitale, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive. Gli stanziamenti previsti a bilancio per ciascun esercizio del triennio 2024-2026 sono i seguenti: euro 400.000 sul fondo di parte corrente; euro 900.000 sul fondo di parte capitale;
- fondo rischi per escussione garanzie: a garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) – ai sensi dell'art. 5 (Interventi di completamento della rete acquedottistica prevista dal Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto) della l.r. 11/2010 - gli importi previsti in pagamento indicati dalla società in base al piano di ammortamento attuale ammontano a 5,7 milioni nel 2024 e in ciascuno degli esercizi successivi. Tali importi derivano dalla somma della quota interessi e della quota capitale da corrispondere alla BEI, in funzione delle tranche di prestito ad oggi erogate alla Società dall'Istituto bancario;
- fondo per il concorso regionale alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026: ammonta a 19,7 milioni di euro in ogni esercizio del triennio 2024-2026.

Con il bilancio di previsione 2024-2026 viene inoltre autorizzata (tramite l'articolo 3 del pdl) la contrazione di mutui o prestiti a copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante da debito autorizzato e non contratto (DANC) per finanziare spesa di investimento, per un importo pari a 95,1 milioni; a seguito delle risultanze del Rendiconto generale 2022 (l.r. 27/7/2023, n. 17) lo stock del DANC al 31/12/2015 viene dunque ridotto di 90,15 milioni rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione 2023-2025 (art. 3 l.r. 23/12/2022, n. 32), in ottemperanza a quanto dispone l'art. 12, comma 3 bis, della legge regionale di contabilità, n. 39/2001.

Il DANC può essere ricompreso tra le c.d. partite tecniche - nelle quali, volendo citare le più significative, si trovano le partite di giro (2,72 miliardi) e il Fondo pluriennale vincolato di entrata (122,55 milioni) - che ammontano a complessivi 3,18 miliardi.

Sottraendo tali partite al totale complessivo delle spese, che ammonta a 18,4 miliardi, gli aggregati più significativi del progetto di bilancio per l'esercizio 2024 sono i seguenti:

- risorse per la politica regionale: 1,56 miliardi;
- nuovi investimenti finanziati ricorrendo (tramite l'articolo 4 del progetto di legge) all'indebitamento: 85 milioni, da destinare all'impiantistica sportiva per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026;
- risorse per il fondo sanitario regionale: 10,09 miliardi;
- assegnazioni statali e comunitarie: 2,24 miliardi;
- restituzione anticipi decreto legge n. 35/2013: 1,24 miliardi.

Quanto, in particolare, al primo aggregato (1,56 miliardi), consiste nelle risorse effettivamente disponibili per la manovra di bilancio; queste sono composte prevalentemente da entrate di natura tributaria (1.177,3 milioni), tra le principali delle quali - disponibili per la manovra di bilancio per l'anno 2024 - si citano:

- taxa automobilistica regionale da attività ordinaria: 585 milioni;
- taxa automobilistica regionale da attività di controllo: 360 milioni;
- addizionale regionale all'accisa sul gas naturale – attività ordinaria: 55 milioni;
- IRAP derivante da manovra regionale non destinata alla sanità: 33,6 milioni, di cui 20,5 milioni relativi alla stima della manovra e 13,1 previsti per conguagli relativi ad anni precedenti;
- IRAP a titolo di ex fondo perequativo di cui alla legge 549/1995: 22,2 milioni;
- IRAP da attività di controllo: 55 milioni;
- addizionale IRPEF da attività di controllo: 15 milioni;
- quota di compartecipazione IVA non destinata alla sanità: 37,6 milioni.

I "temi" più rilevanti del progetto di bilancio per il triennio 2024-26 sono i seguenti:

- la riconferma di 31 milioni annui per il triennio a favore delle scuole paritarie del Veneto;
- lo stanziamento di 6,4 milioni per le borse di studio;
- lo stanziamento di 10 milioni a favore degli ESU;
- lo stanziamento di 3 milioni per il buono scuola (legge regionale n. 1/2001);
- 16,5 milioni per ciascun esercizio del triennio destinati alle opere di prevenzione e riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;
- 14 milioni nel 2024 per interventi per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di cui 12,8 a favore dei Comuni e 1,2 destinati ad investimenti di tipo diretto;
- 8,2 milioni nel 2024 e 5 milioni nel 2025 per interventi a favore dei Comuni volti a migliorare la mobilità e la sicurezza stradale;
- 2 milioni nel 2024 per interventi sulla viabilità regionale;
- 5,3 milioni nel 2024 per la viabilità ciclabile, di cui 3,3 destinati alla viabilità ciclabile Treviso-Ostiglia e 2 per percorsi ciclo-pedonali del Progetto «Green tour verde in movimento»;
- 3,7 milioni nel 2024 a sostegno della navigazione interna sul Lago di Garda;
- 1,5 milioni nel 2024 per interventi sulla linea ferroviaria Adria-Mestre;
- 5 milioni nel 2024 a favore dei Comuni per la bonifica ambientale dei siti inquinati;
- 22,6 milioni annui per finanziare lo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali (tale voce registra un incremento rispetto agli anni precedenti);

- 9,7 milioni in ogni esercizio del triennio finanziano i livelli aggiuntivi di assistenza (extra-LEA): tra questi, le azioni a favore dei soggetti afflitti dalla sindrome di Sjogren e l'attivazione del corso di laurea in medicina e chirurgia da parte dell'università degli studi di Padova presso l'Azienda Ulss 2;
- 13,5 milioni per ciascun esercizio del triennio per i danni da vaccinazioni/trasfusioni;
- per gli oneri del trasporto pubblico locale su rotaia sono garantiti oltre 15,5 milioni per il 2024 e il 2025 e quasi 17 milioni per il 2026;
- per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province sono a disposizione oltre 16,3 milioni nel 2024 ed oltre 16,8 milioni per il 2025 e 2026;
- 4 milioni per ciascun anno del triennio daranno copertura alle future leggi regionali d'iniziativa consiliare.

Sul fronte della programmazione comunitaria, la quota complessiva di cofinanziamento regionale - pari a 11 milioni nel triennio - assieme ai finanziamenti statali e comunitari già allocati a bilancio, garantisce la conclusione della "vecchia" programmazione 2014-2020, relativa al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

Con riferimento anche alla programmazione 2021-2027, la tabella seguente evidenzia gli stanziamenti previsti a bilancio, in ogni esercizio del triennio, per cofinanziare i fondi comunitari:

FONDO	2024	2025	2026
FESR	0,19	0,06	0,02
FEASR	9,39	1,61	-
Totali programmazione 2014-2020	9,58	1,67	0,02
FESR	1,02	5,70	27,57
FESR – FSC (il cofinanziamento regionale del FESR per gli esercizi 2024 e 2025 è garantito mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-27)	51,04	41,46	-
FSE +	36,58	36,27	27,57
FEASR	29,75	34,75	34,75
FEAMPA	0,99	1,80	1,84
Totali programmazione 2021-2027	119,38	119,98	91,73
TOTALE COMPLESSIVO	128,96	121,65	91,75

Nel bilancio di previsione 2024-2026 trovano inoltre allocazione le risorse erogate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), pari a complessivi 196,35 milioni per il triennio (di cui 121,51 milioni nel 2024, 71,65 milioni nel 2025 e 3,19 milioni nel 2026), così suddivisi:

- oltre 17,6 milioni sono stati indirizzati alla Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella Pubblica Amministrazione;
- oltre 27 milioni sono destinati ad interventi nel campo dell'Energia e rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità sostenibile;
- circa 18,75 milioni sono indirizzati alle Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo settore;
- circa 25,4 milioni finalizzati all'Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del servizio sanitario;
- circa 1,12 milioni sono indirizzati alle Politiche per il lavoro;
- oltre 57 milioni sono finalizzati alle Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'Assistenza sanitaria territoriale;
- circa 15 milioni a favore di Turismo e Cultura 4.0;
- oltre 34,3 milioni destinati ad interventi nel campo della Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica.

Infine, con riferimento alle risorse derivanti dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC), nel bilancio di previsione 2024-2026 sono stati complessivamente stanziati nel triennio oltre 96,6 milioni (di cui 38,32 nel 2024, 32,13 nel 2025 e 26,16 nel 2026), così ripartiti:

- 52,35 milioni indirizzati alla Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici;
- 1,27 milioni per favorire l'Intermodalità e la Logistica integrata;
- 8,88 milioni per Investimenti sulla rete ferroviaria;
- 20,21 milioni destinati ad interventi nel campo Reti di prossimità, strutture e medicina per l'assistenza sanitaria territoriale;
- 13,9 milioni a favore di Turismo e Cultura 4.0.

Le analisi e le considerazioni suesposte si riferiscono al testo iniziale del provvedimento, deliberato dalla Giunta regionale in data 16 agosto 2023 (disegno di legge n. 24).

Nel corso della richiamata seduta di Prima Commissione del 30 novembre 2023, finalizzata all'esame dei progetti di legge n. 230, 231 e 232, sono stati illustrati, esaminati ed approvati sei emendamenti al pdl 232 depositati dalla Giunta regionale:

- l'emendamento n. 1 recepisce nel bilancio di previsione 2024-2026 le variazioni apportate dai richiamati emendamenti al pdl 230 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2024"; la copertura è a valere sul fondo di riserva di cui all'articolo 18 della legge regionale 39/2001;
- l'emendamento n. 2 varia le dotazioni finanziarie delle seguenti leggi regionali di spesa (con copertura a valere sui fondi di riserva di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 39/2001):
 - legge regionale 30/2016, articolo 24 (Partecipazione della Regione alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana): + 10.000 euro in ogni esercizio del triennio 2024-26;
 - legge regionale 3/2013, art. 19 (Partecipazione della Regione all'Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete-ARTEVEN di Venezia): + 350.000 euro nel 2024, + 1 milione sia nel 2025 che nel 2026;
 - legge regionale 7/2016, art. 18 (Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi): + 300.000 euro nel 2024;
 - legge regionale 11/2013 (Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto), art. 19 (Funzioni della Regione): + 350.000 euro nel 2024;
 - legge regionale 11/2013, art. 48bis (Turismo di montagna): + 50.000 euro nel 2024;
 - legge regionale 34/2014 (Disciplina delle associazioni pro loco), art. 7 (Accordi di collaborazione con il Comitato regionale dell'UNPLI): + 100.000 euro nel 2024;
 - legge regionale 11/2004 (Norme per il governo del territorio): + 130.000 euro nel 2024 e + 40.000 euro nel 2025;
 - legge regionale 11/2010, art. 4 (Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione "Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO"): + 20.000 euro nel 2024;
 - legge regionale 5/2013, art. 2 (Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne): + 500.000 euro in ogni esercizio del triennio 2024-26;
 - legge regionale 55/1994 (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle u.l.s.s. e delle aziende ospedaliere in attuazione del d.lgs. 30/12/1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia sanitaria', così come modificato dal d.lgs. 7/12/1993, n. 517): -20 milioni in ogni esercizio del triennio 2024-26;
 - legge regionale 30/2009 (Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina): +20 milioni in ogni esercizio del triennio 2024-26;
 - legge regionale 48/2017 (Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete), art. 2: + 100.000 euro nel 2024;
 - legge regionale 16/1980 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica): + 250.000 euro nel 2024;
 - legge regionale 31/2001 (Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti): + 1,05 milioni nel 2024, + 1,1 milioni nel 2025 e + 1,49 milioni nel 2026;
 - legge regionale 37/2014, art. 9 (Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario): + 1,25 milioni nel 2024, + 2,5 milioni nel 2025 e + 3,15 milioni nel 2026;
 - legge regionale 45/2017, art. 24 (Partecipazione della Regione del Veneto all'Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene): + 30.000 euro nel 2024;
 - legge regionale 31/2001 (Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti): + 150.000 euro nel 2024 (spesa in conto capitale);
 - legge regionale 18/2012 (Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali), art. 10 (Contributi): + 50.000 euro nel 2025.
- l'emendamento n. 3 integra nel bilancio di previsione 2024-2026 le variazioni intervenute successivamente all'approvazione della richiamata delibera legislativa n. 24 del 16/8/2023, conseguenti all'istituzione, nel corrente anno di gestione 2023, del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), ovvero quel saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di spese già impegnate o di spese per le quali sia stata quantomeno indetta procedura di affidamento, in ogni caso esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata correlata. Tramite il FPV si garantisce la copertura di spese imputate ad esercizi futuri, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, e si evidenzia il differimento intercorrente tra l'acquisizione delle risorse finanziarie ed il loro effettivo impiego. L'istituzione del FPV in corso d'anno comporta una modifica degli stanziamenti di competenza e di cassa, di entrata e di spesa, negli esercizi futuri che devono quindi essere recepiti anche nel documento di previsione 2024-2026.
- l'emendamento n. 4 recepisce nel bilancio di previsione 2024-2026 le variazioni su poste vincolate a finanziamento statale e comunitario, sul fondo di rotazione nazionale e sui relativi cofinanziamenti regionali, intervenute successivamente all'approvazione della richiamata delibera legislativa n. 24 del 16/8/2023, che comportano una integrazione/rimodulazione degli stanziamenti di competenza e di cassa negli esercizi 2024-2026.

Le variazioni più significative registrate nell'ambito delle assegnazioni vincolate riguardano:

- il ristoro degli oneri sostenuti dalle aziende di trasporto per il rimborso dei titoli di viaggio non utilizzati a seguito delle misure di contenimento epidemiologico Covid-19 per oltre 18 milioni nel 2024;
- la rimodulazione degli stanziamenti di bilancio dal 2024 al 2025 a fronte della modifica del cronoprogramma di spesa delle risorse del primo quinquennio del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, per un importo pari a 20 milioni;

- la rideterminazione dell'imputazione della spesa dal 2023 agli esercizi successivi per la realizzazione della "Nuova SR 10 Padana Inferiore e variante alla SR 62 della CISA (Grezzanella)", per oltre 20 milioni nel triennio;
 - il finanziamento del Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani per quasi 5 milioni;
 - la modifica del finanziamento delle risorse per il potenziamento dell'assistenza territoriale, assegnate non più come compartecipazione IVA, ma come trasferimento vincolato per un importo superiore a 138 milioni nel triennio;
 - l'assegnazione statale per il Piano nazionale malattie rare 2023-2026 con uno stanziamento di 2,3 milioni per l'esercizio 2024.
- l'emendamento n. 5 recepisce nel bilancio di previsione 2024-2026 le variazioni su poste vincolate riferite al PNRR e al PNC intervenute successivamente all'approvazione della richiamata delibera legislativa n. 24 del 16/8/2023, che comportano una integrazione/rimodulazione degli stanziamenti di competenza e di cassa negli esercizi 2024-2026.

Le variazioni più significative registrate nell'ambito delle assegnazioni riguardano:

- la rimodulazione della spesa dal 2023 al 2024 e 2025 per la realizzazione dell'investimento "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare", per un importo di quasi 25 milioni;
 - l'assegnazione per interventi inerenti il secondo lotto funzionale delle ciclovie Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia, Veneto, SOLE, del Garda e Adriatica in attuazione al DM MEF 187 del 11/08/2023 mediante utilizzo del FOI per oltre 11 milioni nel triennio;
 - la rimodulazione della spesa per la sistemazione degli argini del fiume Adige e del fiume Tagliamento e per la riduzione del rischio residuo di intrusione marina per oltre 3 milioni per gli esercizi 2024 e 2025.
- l'emendamento n. 6 recepisce nel bilancio di previsione 2024-2026 le variazioni conseguenti all'aggiornamento delle tempistiche relative alla messa in esercizio completo della Superstrada Pedemontana Veneta a non prima del 01/01/2024, come comunicate dal RUP con nota prot. n. 544188 del 06/10/2023, che hanno comportato un adeguamento delle previsioni di entrata da pedaggi e delle relative spese per canone da corrispondere al concessionario, rispetto a quanto originariamente previsto e riportato nella richiamata delibera legislativa n. 24 del 16/8/2023.

Come illustrato nella nota prot. 545403 del 6/10/2023 della Direzione Infrastrutture e trasporti, tali stime sono state riformulate facendo riferimento alla tabella "Stima traffico veicolare su base annua" elaborata dalla consulente incaricata dalla Regione del Veneto in occasione della predisposizione del terzo atto convenzionale.

Rispetto alle previsioni iscritte nella delibera legislativa del 16 agosto, il contributo regionale per la differenza tra le entrate da pedaggi previsti e il canone di disponibilità si riduce di circa 192.000 euro per l'esercizio 2024 ed aumenta di quasi 4,83 milioni per l'esercizio 2025 e di quasi 5,36 milioni per l'esercizio 2026.

Nel ricordare che quest'Assemblea, oggi convocata per discutere dei tre progetti di legge che compongono la cosiddetta sessione di bilancio per il triennio 2024-2026, ha concluso il 29 novembre 2023 i suoi lavori in merito al Documento di Economia e Finanza Regionale 2024-2026 e alla relativa Nota di aggiornamento, contenente le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per conseguire gli obiettivi di sviluppo della Regione, iniziamo dunque oggi l'esame di Stabilità (pdl 231), Collegato (pdl 230) e Bilancio (pdl 232) - che il D.Lgs. 118/2011 prevede vadano approvati in un'unica sessione - nella consapevolezza del buon lavoro svolto dalle commissioni consiliari e del proficuo contributo offerto dagli stakeholders sia nel corso delle audizioni svolte dalle commissioni consiliari, sia tramite memorie ed osservazioni scritte trasmesse al Consiglio.

Tali audizioni sono state effettuate dalla Prima Commissione consiliare sui tre progetti di legge, oltre che sulla Nota di aggiornamento del DEFR 2024-2026, in data 8 novembre; ne sono seguite di ulteriori, svolte dalla Quinta Commissione (il 9 novembre), e dalla Terza e Sesta Commissione (il 15 novembre).

In data 16 ottobre il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso – conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della l.r. 31/2017 – parere favorevole all'unanimità sui tre progetti di legge.

Tra il 14 ed il 23 novembre le commissioni Seconda, Terza, Quarta, Quinta e Sesta hanno espresso i rispettivi pareri alla Prima sui provvedimenti, per gli aspetti di competenza.

Per quanto concerne il pdl 232 "Bilancio di previsione 2024-2026", in data 30 novembre il Collegio dei revisori dei conti è stato audito in Prima Commissione.

Nella medesima seduta, infine, la Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine ai provvedimenti, approvandoli a maggioranza.

Nel caso dei pdl 230 e 232, come detto, sono stati approvati complessivamente undici emendamenti depositati dalla Giunta regionale, di cui si è dato conto precedentemente.

Per il progetto di legge n. 230 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Sandona con delega Cestaro, Cavinato con delega Gerolimetto, Giacomini con delega Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Favero, Corsi), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Polato, Soranzo); hanno espresso voto contrario le rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto) ed Europa Verde (Guarda).

Per il progetto di legge n. 231 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Sandona con delega Cestaro, Cavinato con delega Gerolimetto, Giacomini con delega Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Polato, Soranzo); hanno espresso voto contrario le rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto) ed Europa Verde (Guarda).

Per il progetto di legge n. 232 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Sandona con delega Cestaro, Cavinato con delega Gerolimetto, Giacomini con delega Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Polato, Soranzo); ha espresso voto contrario la rappresentante del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani).”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliere Vanessa Camani, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge di stabilità è lo strumento con cui il Consiglio regionale programma la propria manovra fiscale dato che rappresenta, sostanzialmente, il quadro di riferimento finanziario del bilancio di previsione.

Non tornerò a fare l'elenco di tutte le questioni che siamo o saremo chiamati ad affrontare con questo provvedimento, ma cercherò di riassumere quelle che a mio avviso sono le emergenze che sono il risultato e il prodotto di un sistema che non funziona e che chi ha responsabilità politiche dovrebbe avere il compito di cambiare, o quantomeno di correggere.

Lo dico perché, in queste giornate di sessione di bilancio, abbiamo parlato spesso della questione delle disuguaglianze che attraversano le nostre società e credo che affrontare una lettura del contesto nel quale ci muoviamo attraverso la lente delle drammatiche disuguaglianze, non abbia soltanto una funzione e una valenza esclusivamente economica o sociale, ma anche di democrazia. È una sfida rispetto all'effettiva capacità che le persone hanno di esercitare pienamente i loro diritti democratici di cittadinanza.

Vorrei affrontare la questione che riguarda la manovra fiscale e il quadro di riferimento finanziario all'interno del quale noi stiamo pianificando le nostre politiche pubbliche regionali facendo una sorta di premessa. In una fase così complicata, come quella che abbiamo già avuto modo di descrivere in queste settimane, credo sia fondamentale che la politica non si riduca soltanto a schierarsi tra maggioranza e minoranza, tra chi sta con il presidente Zaia e chi non sta con il presidente Zaia. Molto spesso, schierarsi tra tifoserie riduce fortemente la possibilità di animare un confronto utile e di affrontare la complessità della realtà, rischiando dunque di essere una contrapposizione sistematicamente inutile, dove ci si confronta senza mai provare a introdurre qualche tentativo di persuasione reciproca. E una politica così, sterile e inutile, è anche una politica che di fatto rinuncia a cambiare le cose ed è proprio la politica a cui, forse, i cittadini non credono più, quella delle tifoserie, che non è capace di affrontare i problemi e di risolverli e che determina disinteresse, disillusione e sfiducia da parte dei cittadini.

Questo lo dico perché credo che dovremmo sforzarci tutti di più nell'animare un confronto utile all'interno di questo Consiglio regionale, non per sminuire la forza dei leader che governano le Istituzioni e che deve restare nella dimensione comunicativa e pubblica, ma perché alla politica e ai Consiglieri regionali viene chiesto uno sforzo in più, oltre al fatto che i leader passano mentre la politica e le Istituzioni dovrebbero restare.

È noto a tutti che in questo Consiglio regionale, da tre anni e nei prossimi due verosimilmente, non potremo discutere realmente di addizionale IRPEF in termini concreti di valutazione politica aprendo una discussione. Lo dico perché so che ci sono molti colleghi, anche della maggioranza, che hanno delle perplessità rispetto a questo tema e lo stesso Assessore al Bilancio Calzavara non ne ha fatto mistero in più di un'occasione. Lo dico perché noi stiamo bloccando la discussione di questo Consiglio regionale, reale, concreta, seria, attorno alla possibilità di introdurre l'addizionale IRPEF, semplicemente perché il leader, il più forte, ha deciso che questa è una discussione che non si deve neppure lontanamente affrontare.

Dico la discussione, poi magari potremmo comunque arrivare a quella medesima conclusione, ma questo Consiglio regionale deve essere messo nelle condizioni di valutare almeno l'ipotesi. È chiaro che, se il Presidente della Regione, ancor prima che noi iniziamo la discussione sul bilancio, ci dice: "parlate di tutto, ma l'addizionale ho già deciso io che non la mettiamo", che è ovviamente una posizione legittima del leader, pregiudica il confronto che tra di noi dovremmo e potremmo avere.

Se ci pensate, lo scorso anno, quando invece questo diktat iniziale non c'era stato, la dialettica al nostro interno sull'opportunità o meno di ricorrere anche a questo strumento era stata più utile, stimolando anche il dibattito pubblico.

Io penso che dovremmo riprovare a tornare a quella dinamica di confronto che non si fonda sui diktat del leader, ma che affronta con serietà e responsabilità ciò che noi qua dentro dobbiamo decidere. Siccome abbiamo discusso molto fino ad ora rispetto all'impianto generale delle politiche che vogliamo dare a questa Regione, discuteremo molto nel prossimo provvedimento come decideremo di allocare le scarse risorse che abbiamo. Io penso che una valutazione anche sul fronte delle entrate, cioè se esista la possibilità di recuperare più risorse per le persone che risiedono in questa Regione, dovrebbe essere posta.

Io parto sempre dalla solita premessa, perché credo che il sistema che noi dovremmo mettere in discussione come argomento principale e prioritario, prima di decidere se l'addizionale sì o l'addizionale no, sia il sistema dominante, che prima della pandemia sembrava archiviato, ma oggi torna profondamente di moda: la politica dei tagli, la delegittimazione degli obiettivi universalistici, l'ossequio verso le scelte di privatizzazione come strumenti per bypassare la scarsità di risorse. Una scorciatoia, quest'ultima, che credo oggi dovremmo provare a rimettere in discussione.

Lo dico all'assessore Calzavara, perché so che capisce e in parte comprende le motivazioni che sto provando a portare. La politica dei tagli, quella di cui ha parlato ieri il presidente Zaia definendola "tagli degli sprechi". Possiamo chiamarla come volete, ma i tagli lineari alle dotazioni degli Assessori non fanno bene alle politiche pubbliche regionali.

La delegittimazione degli obiettivi universalistici, cioè la rinuncia a garantire a tutte e tutti i residenti in Veneto servizi uguali e pari opportunità di accesso, è la rinuncia della politica a cambiare un sistema che non funziona ed è una politica che indebolisce la centralità dei soggetti pubblici, che indebolisce il ruolo che la Regione potrebbe avere dentro il contrasto alle disuguaglianze e per contribuire a costruire una società nuova e una società diversa, soprattutto in una fase in cui, appunto, la platea delle persone che rischia di essere esclusa si allarga sempre di più.

Il servizio sanitario, lo abbiamo detto tante volte in questi giorni, ma anche il sistema scolastico pubblico, devono essere al centro della nostra attenzione, perché la politica dei tagli e della spinta violenta verso la privatizzazione, rimette in discussione la possibilità di tutti di accedere ai servizi. Quando l'Assessora Donazzan non eroga le risorse sufficienti per finanziare le borse di studio agli studenti idonei non beneficiari, sta mettendo profondamente in discussione l'opportunità, che sia realmente uguale per tutti, di poter accedere all'istruzione universitaria.

Non è una semplice scelta di allocazione delle risorse. È la volontà pervicace, perché si ripete anno dopo anno, di voler escludere per motivi di censo alcune persone dal diritto allo studio. Noi su questo fronte non possiamo accettare la giustificazione che non ci sono risorse perché, se noi accettiamo il compromesso che per non mettere le mani nelle tasche dei veneti rinunciamo al principio universalistico del diritto allo studio uguale per tutti, stiamo compiendo una scelta grave, che penalizza non soltanto gli studenti, ma anche la qualità della democrazia di questa regione.

E la stessa cosa potremmo dirla per la scuola pubblica in generale. Questa è una Regione che non mette un euro sulla scuola pubblica e ne mette moltissimi sulle scuole private paritarie, che ci sta. Io non ho nulla in contrario al finanziamento delle scuole private, a condizione che non sia la scelta prioritaria a danno della scuola pubblica. Sette milioni di euro per le scuole superiori private e zero per le scuole superiori pubbliche, quelle di cui abbiamo discusso molto, che dovrebbero avere una funzione e un ruolo strategico nell'educazione sentimentale, relazionale e affettiva dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Ma le scuole non svolgono pienamente la loro funzione se non ci investiamo una lira perché non crediamo nella scuola pubblica, questo è un problema di cui dobbiamo farci carico e non è vero, non è vero che la scuola pubblica e la scuola privata sono sullo stesso piano. Non è vero. Perché la Costituzione obbliga le Istituzioni a garantire attraverso gli istituti pubblici l'universalità dei diritti. Poi ci stanno anche gli istituti privati, ci mancherebbe, come servizio sussidiario e complementare al pubblico, ma il risultato è un sistema dell'istruzione in cui il pubblico e il privato stanno in competizione ed è una competizione falsata dal fatto che voi investite di più nel privato e indovinate chi vince? Indovinate chi vince.

Ecco, io credo che questa sia una questione profondamente politica, di un'idea diversa, evidentemente, che abbiamo di qual è la modalità attraverso cui noi eroghiamo e garantiamo diritti uguali a tutti e ci sono tante persone, tante motivazioni che possono, come dire, costringere le politiche pubbliche a non raggiungere l'obiettivo dell'universalità, diciamo così, le differenze geografiche, da un certo punto di vista sono anche incolmabili: è ovvio che se nasco in una Regione del sud fatico ad avere le stesse opportunità di un ragazzo che nasce in una Regione del nord, ma tra tutte le diseguaglianze possibili, che io ritengo sbagliato assecondare, ci sono quelle basate sul censo e sono le più fastidiose. La diseguaglianza nella diseguaglianza, perché se uno nasce indigente o povero non ha una colpa da espiare.

Ecco perché credo che con questo bilancio stiamo costruendo delle politiche pubbliche regionali che, in virtù di quella tendenza alla privatizzazione fondata sulle differenze di censo, sono vere e proprie politiche pubbliche escludenti. Escludenti, che tagliano fuori un pezzo di popolazione da delle necessità, da dei bisogni.

Quando parliamo di liste d'attesa non lo facciamo soltanto per l'interesse ad attaccare la maggioranza o l'Assessore Lanzarin, non ci sfugge la complessità del problema, non ci sfugge come servirebbe, diciamo, un ventaglio di azioni che vanno anche oltre la dimensione regionale, ma ciò che ci sta a cuore è evitare che si replichi e ingigantisca il paradosso per cui istituti pensati per valorizzare l'universalità di alcuni diritti - ho citato la scuola e la sanità - finiscono per diventare per paradosso esattamente i luoghi in cui quelle diseguaglianze si confermano e si accrescono. Si confermano e si accrescono perché se io non ho il Servizio Sanitario Nazionale per nessuno non ce l'ho per nessuno, ma se l'ho costruito in modo tale che ce l'ho solo per chi se lo può permettere economicamente, quello che doveva essere un presidio e garanzia di democrazia diventa appunto paradossalmente l'origine di nuove diseguaglianze. E noi dobbiamo fare i conti con queste valutazioni soprattutto se affrontiamo la questione guardando semplicemente a come si siano allargate le maglie della protezione sociale che avevamo costruito in cinquant'anni, dal dopoguerra in qua. Quante volte nella nostra Regione, soprattutto attraverso la rete di volontariato sociale, di privato sociale, di cooperazione, attraverso la buona volontà delle comunità eravamo riusciti a sopperire a questi limiti delle Istituzioni, che sono limiti politici ma anche limiti collegati alla scarsità di risorse. Il problema è che oggi dobbiamo fare i conti con il fatto che anche la rete di protezione e di welfare familiare o territoriale si sta allargando e attraverso quelle maglie passano sempre più diseguaglianze e ingiustizie. Anche la nostra famosa rete di protezione sociale e territoriale non è più in grado di sopperire alle mancanze di cui stiamo parlando.

Ecco perché penso che, se è questo il quadro e se il sistema non tiene più, non tiene più a prescindere dalle nostre volontà e dal nostro impegno, ma servono politiche pubbliche che redistribuiscano tra le persone le risorse economiche e redistribuiscano tra le persone le opportunità.

Allora, Assessore, vede, ci sono due modalità per costruire politiche pubbliche redistributive. La prima modalità è quella di introdurre quelle che sono definite politiche di pre-redistribuzione, cioè che vanno ad agire prima che si formi il reddito delle persone o che si definisca la condizione reddituale delle persone, che anzi vanno a incidere esattamente sulle dotazioni delle persone. E queste sono le politiche che si rivolgono e riguardano in particolar modo la sanità, l'istruzione, la formazione, e che hanno l'obiettivo di intervenire prima che le diseguaglianze si costruiscano.

Quando io insisto per un sistema di scuola pubblica realmente universale, che offra reali, pari opportunità a tutti, lo faccio perché in quel modo e con quell'investimento noi riusciamo a prevenire la creazione delle diseguaglianze, se a scuola e all'università riusciamo a mandare tutti.

Se invece noi, anziché adottare la logica universalistica, adottiamo quella cooperativa, fatta appunto a favore delle corporazioni che stanno più vicino a me e a danno delle organizzazioni che invece da me sono lontane, commettiamo un errore grave, difficilmente recuperabile, soprattutto se è un errore perpetrato nel tempo.

Le politiche di predisposizione servono a questo, ma se non sono sufficienti, se non ci consentono di sostituire o di rafforzare o di restringere le maglie di quella rete di protezione che il pubblico, che lo Stato dovrebbe rappresentare, allora bisogna ricorrere necessariamente a politiche redistributive a posteriori che, intervenendo dopo che la disuguaglianza reddituale si è già compiuta, cercano di costruire le condizioni per cui, come dice la nostra Costituzione democratica e antifascista, chi ha di più deve contribuire di più, il che è un principio contenuto negli 11 articoli fondamentali della nostra Carta Costituzionale.

Al netto delle motivazioni legate al consenso, alle ragioni di natura politica e di opportunità, che colgo perché non vengo da Marte, sebbene ogni tanto sembri, io chiedo perché ci sia una preclusione a valutare il fatto che il 6% dei cittadini del Veneto, il 6%, possa contribuire un po', con 20 euro al mese, ad aiutare quel 94% che non ce la fa ad avere un po' di servizi in più.

Potete anche rimanere della vostra opinione, ma io mi chiedo perché se una persona guadagna al mese 4.000 euro netti, al mese, non può offrire 20 euro al mese per contribuire a erogare servizi a chi non ce la fa. Questo non lo dico perché voglio convincervi a votare i nostri emendamenti sull'aumento dell'addizionale IRPEF, ma un po' per riportare la discussione attorno a ciò che è, perché stiamo parlando di queste misure: 20, 10 euro al mese, se uno ha tra i 50.000 e i 60.000 euro. Stiamo parlando di persone che guadagnano più di 3.000 euro netti al mese.

Tra l'altro faccio notare, lo dico al Capogruppo Polato, che con la manovra fatta dal Governo Meloni, che ha riscritto gli scaglioni dell'addizionale IRPEF, riducendo e accorpando lo scaglione più basso, estendendo, quel tipo di manovra fiscale fatta dal Governo, ovviamente per aiutare e sostenere le persone con un reddito medio-basso, ha un effetto anche sui redditi altissimi. Cioè le persone che guadagnano più di 50.000 euro nel 2023, fino a quei 50.000 euro, versavano allo Stato circa 14.400 euro di tasse. Da quest'anno, anziché 14.400 ne verseranno 14.140, perché nella parte di reddito da 0 a 28.000 si abbassa l'aliquota.

Quindi, io vi sto chiedendo di valutare la possibilità di chiedere alle persone che guadagnano più di 50.000 euro e che già quest'anno, grazie alla riforma e alla manovra del Governo Meloni, risparmiarono 300 euro di Irpef, di darne 150, 200 alla Regione del Veneto. Ne risparmi comunque 150, però a noi consente di recuperare quei 70, 100 milioni di euro che ci consentirebbero di affrontare almeno una, due delle emergenze che abbiamo sottolineato oggi.

Le borse di studio, per fare un esempio.

Poi potete decidere di non metterla, ma io vi chiedo sinceramente di spiegarmi perché. Perché chi guadagna 6.000 euro netti al mese e che già risparmia 60 euro al mese grazie alla manovra del Governo Meloni non può restituirne 20 alla Regione del Veneto? Saranno meglio 20 al Veneto che 60 Roma, ve lo dico con uno slogan che magari vi piace di più.

Ecco, questa discussione, non perché sia propedeutica a una decisione, diciamo, sulla manovra di stabilità, vi chiedo di affrontarla il più laicamente possibile, e non perché ce lo dice o lo ha deciso il presidente Zaia, ma perché riteniamo che sia opportuno discutere in questi termini. Io penso che - e chiudo davvero su questo - ormai, dopo tutta le volte che abbiamo fatto l'elenco delle necessità che ci sarebbero, dal nostro punto di vista, non ci possiamo più accontentare, i veneti non si possono più accontentare della giustificazione che la coperta è troppo corta, perché se volessimo quella coperta un pochino potremmo allungarla, almeno per coprire chi ha problemi di reddito e vorrebbe mandare il proprio figlio all'università, perché magari spera che il figlio possa realizzare un progetto di vita più ambizioso di quello che ha avuto lui. Potremmo, magari, evitare che decine di migliaia di cittadini del Veneto sotto sfratto esecutivo o senza casa popolare non abbiano un posto dove andare a dormire la sera. Magari potremmo evitare che le donne siano costrette a rinunciare al lavoro, perché c'è un sostegno regionale al pagamento della retta dei nidi.

Non vi stiamo chiedendo i fare investimenti alla Pedemontana o alla pista da bob. Vi chiediamo di, almeno, iniziare seriamente e con responsabilità a ragionare sull'opportunità, perché la nostra finalità non dovrebbe essere quella di corrispondere alla promessa elettorale, dunque aumentare il nostro consenso. La nostra responsabilità dovrebbe essere quella di rispondere almeno alle emergenze. Non volete introdurre l'addizionale IRPEF? Torno ad avanzare questa proposta. Aumentiamo il ricorso all'indebitamento. Questa è una Regione che ha un bilancio costruito in modo tale che 70.000.000 di spese in conto capitale sono finanziate con entrate correnti.

Io questa roba non la riesco a capire, Assessore. Io prendo delle entrate correnti, chi ha fatto l'amministratore locale sa cosa sto dicendo perché di solito i Comuni combattono per fare il contrario, per andare a debito anche per finanziare spese correnti.

La Regione del Veneto finanzia circa 70.000.000 ogni anno di investimenti in conto capitale con entrate correnti, basterebbe che quelle entrate correnti fossero destinate a delle emergenze e andare ad aprire un mutuo del pari importo per coprire le spese in conto capitale, abbiamo la capacità di indebitamento; l'abbiamo fatto per le Olimpiadi di Cortina.

In questa manovra di bilancio ci chiedete di rinnovare l'impegno agli 85 milioni per Cortina, che non saranno mai tutti spesi dal mio punto di vista, ma faccio le scommesse. Apriamo un altro mutuo di pari importo, finanziamo le spese in conto capitale, come andrebbero finanziate, e liberiamo 70 milioni di risorse. Lo dico perché se non vi piace dal punto di vista ideologico l'addizionale IRPEF altre risorse si possono trovare e si possono trovare non sempre e non soltanto andando a chiedere al Governo qualche supporto in più, non sempre e non soltanto andando a chiedere all'Europa qualche supporto in più, ma facendo quello che i Veneti hanno sempre fatto, si son girati le maniche e a casa loro si sono costruiti la soluzione dei loro problemi. È questa la contraddizione in cui stiamo vivendo.

Chiediamo l'autonomia perché diciamo di essere i più bravi, ma non ci assumiamo la responsabilità di scelte complicate, assessore Calzavara. Voi mi spiegate, me l'avete insegnato voi e mi avete anche in parte convinto, che l'autonomia serve per avvicinare la responsabilità ai territori. Ma se è così, come si tiene la richiesta di autonomia perché tutti siano più responsabili nella gestione delle risorse con il fatto che di fronte a delle necessità anziché assumersi la responsabilità di alcune scelte aspettiamo che i soldi ce li dia un Governo magari più amico di quello precedente o l'Unione europea? Guardate che non regge sul piano politico, soprattutto nel momento in cui la soluzione sembra non arrivare.

Quindi chiudo. Io ho come l'impressione - è un'opinione, non arrabbiatevi - che la questione sull'addizionale IRPEF sia più una posizione ideologica, che però a mio giudizio davvero è particolarmente rischiosa e in particolar modo in un'economia che non cresce. Io vi chiedo dunque - e chiudo così il mio intervento - chiedo dunque all'Assessore al Bilancio, Calzavara, a tutti gli esponenti e ai componenti della Giunta regionale, ai Consiglieri di maggioranza di valutare la possibilità di produrre politiche, misure redistributive che facciano leva sul regime fiscale per favorire la creazione di pari opportunità e per definire contestualmente misure pre-distributive che affrontino le diseguaglianze nel nostro territorio. Abbiamo detto che questo è il bilancio, insomma, più rilevante all'interno della legislatura. Son passati tre anni, i tempi sarebbero maturi per dire che è tempo di valutare anche soluzioni diverse e chiediamo almeno di avere, come dire, l'onestà intellettuale di voler aprire con noi un confronto e una discussione su questo tema."

3. Note agli articoli

Note all'articolo 3

- Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 40 Equilibrio di bilanci

1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62.

2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa.”

- Il testo dell'art. 3, commi dal 16 a 21-bis della legge n. 350/2003 è il seguente:

“Art. 3. Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici

16. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.

17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalità definite dal comma 18. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
- g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
- h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.

20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT.

21. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori.

21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:

- a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assetto del bilancio 2004;
- b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.”.

- Il testo dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 62 Mutui e altre forme di indebitamento

1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.

5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” al netto di quelle della tipologia “Tributi destinati al finanziamento della sanità” ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.

8. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.

9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.”.

- Il testo dell'art. 10 della legge n. 243/2012 è il seguente:

“Art. 10 Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali

1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.

2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. 9

4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali. 10

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.”.

- Il testo dell'art. 62 del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, è il seguente:

“Art. 62. Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

1. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.

2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:

- a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate.

3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

- a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;
- b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;
- c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;
- d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.

5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.

[6. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.]

7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.

8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate».

10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014. 283

11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.”.

Nota all'articolo 4

- Per il testo dell'art. 3, commi dal 16 a 21-bis della legge n. 350/2003, dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011, dell'art. 10 della legge n. 243/2012, dell'art. 62 del decreto legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, vedi nota all'art. 3.

Nota all'articolo 5

- Per il testo dell'art. 3, commi dal 16 a 21-bis della legge n. 350/2003, dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011, dell'art. 10 della legge n. 243/2012, dell'art. 62 del decreto legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, vedi nota all'art. 3.

4. Struttura di riferimento

Direzione bilancio e ragioneria